

Report di Sostenibilità e Relazione sulla Gestione: serve più integrazione

Premessa

Negli ultimi anni, nelle società italiane, almeno in quelle di più grandi dimensioni, si registra un incremento delle azioni in tema di responsabilità d'impresa. Lo strumento più visibile adottato dalle aziende è il cd. Report di Sostenibilità ove sono rendicontati i cd. aspetti ESG (*Environmental Social Governance factors*).

I Report di Sostenibilità assumono di anno in anno una migliore configurazione (formati cartacei più compatti e leggeri, stampa su carta riciclata, ecc) e si registra inoltre una proliferazione di riconoscimenti per premiare le cd. “eccellenze” di *Corporate Responsibility* (CR)¹ che talune organizzazioni assegnano alle realtà imprenditoriali più virtuose. I parametri utilizzati alla base di queste iniziative sono però molto diversi tra loro, rendendo di fatto incomparabili tali eccellenze².

Queste tendenze, tuttavia, se non accompagnate da altrettante convinzioni culturali, corrono il rischio di svilire la portata dei principi di eticità che le aziende vogliono evidenziare nel loro agire, in quanto l'intento principale sembra essere quello di presentare un elaborato originale ed accattivante utilizzato solo come uno strumento di comunicazione per sollecitarne la lettura da parte degli interlocutori sociali.

CR e comunicazione

E' pacifico che un percorso di CR deve investire sempre più i processi strategici e decisionali a monte, prima della formale redazione del Report di Sostenibilità.

¹ Dall'acronimo CSR (Corporate Social Responsibility) è bene ormai tralasciare l'aggettivo “social” per il suo significato vago ed ampio riconosciuto in Italia, collegato a comportamenti assistenziali e di beneficenza.

² L. FERRARI, S. RENNA, R. SOBRERO, *Oltre la CSR*, 2009, pag. 240: “In molti casi questi premi considerano prioritario il contenuto del progetto ma altri valutano anche le modalità con le quali viene comunicato. La comunicazione diventa così elemento fondamentale perché il progetto acquisti notorietà: si lavora quindi per migliorare la conoscenza e riconoscibilità soprattutto nei confronti di alcuni stakeholder (e in particolare tra coloro che si interessano di CSR)”.

La CR deve cioè essere un *modus operandi* dell'organizzazione e deve essere interpretata, al pari di altri processi attivi nell'azienda, un fatto interno. In questo senso la rendicontazione sociale, che di fatto è lo strumento principale di una politica di CR, deve elevarsi a modello di gestione. Anche perché la veicolazione della CR, attraverso un canale prettamente comunicativo, è comunque rischiosa e per di più improduttiva.

Pone a rischio la società, perché le dichiarazioni creano comunque aspettative negli *stakeholder* e devono quindi corrispondere a fatti concreti. Nel momento dell'“errore” la società può essere esposta ad una mancanza di consenso, se non ha attivato, adeguati meccanismi di coinvolgimento nei progetti, degli interlocutori di riferimento³. Comporta poi un investimento in comunicazione improduttivo perché i vantaggi di un agire responsabile di valenza intangibile (come ad esempio, la valorizzazione dei fattori distintivi dell'impresa, il miglioramento delle relazioni con i pubblici, l'innalzamento del livello di partecipazione degli *stakeholder*, l'aumento della fiducia, la diminuzione del rischio reputazionale, ecc), si proiettano sulla performance finanziaria non nel breve ma solo nel medio-lungo periodo. La comunicazione è infatti, per sua natura, caratterizzata da tempi molto rapidi. Un siffatto sfasamento temporale spiega perchè l'investimento in CR, veicolato esclusivamente per l'area marketing, può non essere vincente in termini di ritorni economici-finanziari costanti e duraturi.

Questa considerazione è attualmente condivisa anche da autorevoli studiosi del settore⁴. Ricerche in merito evidenziano come le imprese italiane considerino ancora la CR come un “intervento cosmetico”⁵. La CR va invece interpretata come una leva competitiva aziendale perché generatrice di un indubbio valore immateriale legato ad un processo di coinvolgimento degli *stakeholder* di riferimento. La CR infatti “non coincide con specifiche e circostanziate attività, dettate

³ L. FERRARI, S. RENNA, R. SOBRERO, *Oltre la CSR*, 2009, pag. 245: si tratta di un approccio metodologico denominato “ingegneria del consenso” ovvero un sistema di relazioni in grado di coinvolgere gradualmente e scientificamente – offrendo anche informazioni tecniche- un determinato pubblico per ottenere appoggio convinto e condivisione delle scelte che l'organizzazione ritiene di poter portare avanti.

⁴ Queste considerazioni sono emerse anche in occasione del convegno organizzato dall'ABI, *Forum CSR 2010*, Roma 10-11 Febbraio 2010, www.abieventi.it.

⁵ RGA, *Etica o etichetta?*, *Primo report su responsabilità sociale e competitività*, Dicembre 2009.

dall'opportunità di sfruttare determinati benefici (domanda di beni a contenuto eco-sostenibile, riduzione dei costi, ecc.) ma è un diverso modo di governare la strategia dell'impresa, basato sull'apertura, agli *stakeholder*, della "scatola nera" della *governance* in maniera strutturata e permanente"⁶.

E' necessario quindi considerare questi accorgimenti affinché il Report di Sostenibilità possa assurgere a dignità, almeno comparabile, con gli altri documenti societari di rendicontazione.

Lo stato attuale

Salvo alcune eccezioni, fino a pochissimi anni fa, l'integrazione tra la rendicontazione classica e quella non *financial*, non era una prassi diffusa nelle aziende italiane. Da una ricerca condotta da Avanzi ed AIAF⁷, svolta su un campione di aziende quotate italiane che pubblicavano Report di Sostenibilità, si evince che solo il 20% del campione ha presentato i Report per il 2006 all'Assemblea dei soci. Questo dato, dal 2005 al 2006, subisce addirittura una riduzione (da un 23% ad un 20%) evidenziando che alcune aziende hanno effettuato un'inversione di tendenza legata probabilmente all'assenza di vincoli giuridici per la pubblicazione del Report all'interno dei documenti aziendali ufficiali. La ricerca rileva inoltre che nella maggioranza dei casi il Report di Sostenibilità presentato in Assemblea, è stato pubblicato nella seconda metà dell'anno e quindi in un secondo momento e indipendentemente dal Bilancio d'esercizio e dei documenti che lo corredano. Il 70% del campione ha tuttavia inserito nel Bilancio alcune informazioni di natura socio-ambientale, ma la trattazione dei temi di CR in quella sede, era per lo più generica (in media non sono state dedicate più di cinque pagine).

L'integrazione nel Bilancio della rendicontazione non *financial*, non migliora nelle imprese di più grandi dimensioni e in un contesto internazionale a confronto. Una ricerca svolta sui Report di

⁶ L. FERRARI, S. RENNA, R. SOBRERO, *Oltre la CSR*, 2009, pag. 95.

⁷ AIAF, AVANZI, *Osservatorio Bilanci CSR*, Giugno 2006.

Sostenibilità 2008, condotta da KPMG⁸ su un campione di 100 aziende di più grandi dimensioni per fatturato in 22 Paesi, evidenzia che in Italia, come in Messico, nella Repubblica Ceca e in Romania, non esiste ancora la diffusione di questa pratica, tale da essere rilevata. In altri Paesi (Brasile, Svizzera, Sud Africa, Francia) questa prassi presenta invece una discreta diffusione.

Questi dati testimoniano un fatto importante: le imprese sentono il bisogno di completare, in qualche modo, l'informativa del Bilancio ma tendono a collocare il dettaglio delle informazioni socio-ambientali in un documento non collegato formalmente al Bilancio stesso.

Ruolo informativo del Bilancio d'esercizio

L'evoluzione della funzione informativa del Bilancio d'esercizio ha invece definitivamente chiarito la necessità di integrare la rendicontazione classica con informazioni di tipo non *financial*.

E' pacifico, infatti, che il Bilancio delle società di capitali non è soltanto un documento economico-giuridico ma è un documento base della politica economica della impresa societaria e, come tale, interessa non soltanto i soci ma anche i terzi creditori, i risparmiatori, lo Stato.

La dottrina è concorde nel ritenere che, dei due scopi principali che il Bilancio d'esercizio si propone di conseguire, cioè l'informazione e la rilevazione degli utili, quello della informazione nel senso di una comunicazione ufficiale all'esterno, della concreta situazione patrimoniale dell'impresa societaria, sia il più importante, considerata l'ampia sfera di soggetti interessati alla informazione stessa.

Può quindi affermarsi che il Bilancio d'esercizio è un documento non soltanto contabile ma anche destinato ad operare nel campo dei rapporti e degli interessi giuridici sia della stessa società, sia di terzi.

Pertanto, prendendo le mosse dalla considerazione che il risultato del Bilancio esprime in forma sintetica l'entità di un patrimonio e di un reddito conseguenti alla contrapposizione di attività e di

⁸ KPMG International, *International Survey of Corporate Responsibility Reporting* 2008, Ottobre 2008.

passività e di ricavi e costi, appare evidente che non è nel solo reddito espresso quantitativamente ma piuttosto nelle caratteristiche qualitative dei singoli componenti, che il patrimonio aziendale va analizzato come un insieme di valori, ricavabili o no dai “numeri”, collegati con le diverse attività, sotto il profilo qualitativo, nelle quali ciascuna determinata impresa vive e si articola per le sue esigenze di funzionamento.

Modifiche al contenuto della Relazione sulla Gestione

Le modifiche all’art. 2428 c.c. introdotte con il D.Lgs n. 32/07, di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva Comunitaria 2003/51, iniziano a tener conto dell’evoluzione dell’esigenza informativa del Bilancio d’esercizio. Il nuovo disposto, come è noto, impone per gli amministratori una valutazione delle informazioni, di tipo finanziario e di tipo non finanziario, da fornire nella Relazione sulla Gestione.

Questo intervento può essere considerato come un primo tentativo di armonizzazione tra obblighi contabili e volontarietà di azioni a carattere socio-ambientale. Da un punto di vista giuridico questo meccanismo necessita, tuttavia, di arrivare a maturazione.

Il legislatore lascia infatti facoltativa la rendicontazione degli aspetti aziendali non collegati direttamente a fatti economico-finanziari e utilizzando, nel comma 2 dell’art. 2428 c.c., l’espressione “se del caso” pone sugli amministratori la responsabilità di fornire od omettere talune informazioni di tipo non *financial*, importanti per una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale⁹.

Ci si passi l’iperbole, ma con un’indicazione legislativa così labile, “se del caso”, sembra di essere tornati, dopo tanti progressi, dovuti soprattutto agli sforzi esegetici della giurisprudenza e della dottrina, al Codice di Commercio del 1882.

⁹ Per approfondimenti: CNDCEC, *Relazione sulla gestione art. 2428 c.c.*, Gennaio 2009; CNDCEC, *Relazione sulla gestione art. 2428 c.c. - informativa sull’ambiente e sul personale*, Marzo 2009.

L'art. 176 di quel Codice di Commercio, formulato in periodo di economia liberale, non poneva regole sul contenuto minimo del Bilancio e sui criteri di valutazione dell'attivo, ma affidava al "senso di responsabilità" degli amministratori "la giusta valutazione". In tal modo effettuava una specie di rinvio a generici principi di contabilità, giustificando tale rinvio con la affermazione che ogni regola tassativa, eventualmente imposta, sarebbe stata pur sempre incompleta e come tale dannosa.

Più tardi il Codice Civile del 1942, sviluppando attraverso il sistema dell'art. 2423 e ss., i concetti di evidenza e verità, non ha fatto altro che colmare una lacuna dato che, come appariva rilevato nella relazione al Re, la "norma di cui all'art. 176 Codice Commercio non poteva esaurire la disciplina della materia, riducendosi essa alla affermazione di un principio la cui applicazione era lasciata al buon volere degli amministratori".

Senza voler ripartire *ad ovo* e senza proseguire nei successivi sviluppi legislativi delle norme di redazione dei bilanci, si può dire che l'analisi approfondita, ormai "a posteriori", dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, offre la possibilità di comprendere l'importanza dell'insegnamento che Magistratura ed Accademia, adeguandosi continuamente al dinamismo dei tempi, hanno fornito attraverso l'interpretazione di un'arida disciplina normativa.

Risulta difficile quindi condividere la timida scelta operata dal legislatore con le modifiche all'art. 2428 c.c. che hanno indirizzato l'informativa collegata alla CR verso ambiti ristretti.

Il Codice Civile prevede che vengano fornite, se rilevanti, informazioni, riguardo all'Ambiente e al Personale. Gli altri *stakeholder* non sono al momento menzionati.

Se dunque la scelta del legislatore può essere per un verso anche apprezzabile sotto il profilo dello sforzo di venire incontro alle tendenze più moderne, per contro non può sottacersi come tale sforzo necessiti di ulteriori sviluppi e maggiori collegamenti tra le diverse aree tematiche che investono i vari tipi di rendicontazione.

E' vero, l'Ambiente è per definizione uno *stakeholder* "muto" e come tale necessita di canali di informativa privilegiati, così come il Capitale Umano è un fattore immateriale di importanza

strategica per ogni tipo di organizzazione, ed è anche vero che in queste due aree si attestano le principali responsabilità dell'impresa in termini penali. Tuttavia la scelta del legislatore, riduttiva e poco coraggiosa, evidenzia come ancora le norme giuridiche siano lontane dal significato che la CR può esprimere all'interno di un'azienda. Sono infatti basilari per una visione d'insieme, anche altri tipi di rapporti, per ora tralasciati dalla norma, come quelli tra l'azienda e i suoi clienti, o tra l'azienda e i suoi fornitori o come anche altre informazioni riguardo all'adozione di specifici sistemi di gestione.

In tal senso c'è dunque ancora molto da fare.

La rendicontazione di tipo socio-ambientale

E' all'interno della Relazione sulla Gestione che va inserita un'analisi approfondita sia delle azioni effettuate nell'esercizio dalla società a favore degli *stakeholder* di riferimento, sia degli impegni per gli esercizi a venire.

Poco importa se quest'analisi debba collocarsi come "sezione" o come "allegato" della Relazione stessa, variamente denominato (*report* o *executive summary* della sostenibilità). Non si concorda infatti con parte degli studiosi, che ritiene la Relazione sulla Gestione e il Report di Sostenibilità due entità diverse¹⁰. Quello di cui bisogna tener conto è l'opportunità di far veicolare congiuntamente le informazioni di tipo non *financial* con quelle di natura economico-finanziaria. Le sinergie comunicative che si creano sono a vantaggio in primo luogo dell'azienda stessa e poi di tutti gli *stakeholder*.

I benefici riguardano una maggiore tempestività e un migliore livello di comprensione delle scelte strategiche dell'impresa. E poiché si ritiene che le decisioni in tema di CR incidano sulle strategie e sui risultati d'impresa, è naturale che debbano essere comunicate in una sede idonea e con procedimenti adeguati.

¹⁰ Per tutti vd. P. PALOMBELLI, *L'informativa ambientale e sociale tra volontarietà ed obbligo*.

La CR reclama dignità di una certa dose di formalità giuridica che le attribuisca un ruolo ufficiale nella vita dell'impresa. Il passaggio in Assemblea, delle informazioni non *financial* unitamente al Bilancio d'esercizio, potrebbe conferirle questa dignità.

L'Assemblea dei soci valuterebbe così tutti gli aspetti che contribuiscono, pur con pesi diversi, al benessere della società. Il successivo deposito poi, ai sensi dell'art. 2435 c.c., dei documenti specificatamente approvati (il solo Bilancio e cioè: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa), e di quelli a corredo (Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della società di Revisione) permetterebbe il libero accesso ad un'informativa più completa. Quanto detto non esclude ovviamente un successivo passaggio, anche in altri sedi, del Report di Sostenibilità al giudizio degli altri *stakeholder*.

Come conseguenza di questa impostazione, le informazioni di tipo non *financial* dovranno allora essere rilevate con le stesse tempistiche delle informazioni finanziarie. E questo aspetto sollecita la ricerca di un sistema di rilevazione unitario nel quale, la coerenza tra aspetti finanziari ed aspetti socio-ambientali, agevererà anche la fase di verifica.

L'integrazione tra gli obiettivi economici e socio-ambientali dovrebbe ovviamente avvenire anche in fase preventiva. E' quindi consigliabile un inserimento nei piani industriali di obiettivi di CR. Questo inserimento potrebbe riguardare, ad esempio, anche il sistema di incentivazione del personale a tutti i livelli. Gli obiettivi di performance, economico-finanziari, sarebbero così meglio accettati e sarebbe anche facilitata la "raccolta dati" presso i responsabili delle diverse aree.

Asseverazione e CR

Al pari delle informazioni economico-finanziarie anche quelle socio-ambientali ancor più se analizzate unitamente alle informazioni contabili, necessiterebbero di essere verificate.

Il rischio potrebbe infatti essere quello che le società divulgino notizie non del tutto veritiere con lo scopo di diffondere comunque un'immagine dell'organizzazione aziendale che soddisfi le preoccupazioni sociali ed ambientali degli *stakeholder*.

Questa seria problematica ha sollecitato nelle aziende con una sensibilità all'etica economica più sviluppata, la ricerca di specifiche "precauzioni".

Solitamente è interesse e facoltà, delle aziende *best practice*, richiedere un'attestazione del livello di adesione del Report, agli standard e ai principi utilizzati per la costruzione della rendicontazione di tipo socio-ambientale (*Global Compact*, GRI, GBS, ecc.). Tale livello di adesione è in genere indicato nel Report di Sostenibilità all'interno della "nota metodologica".

Parlando del GRI (*Global Reporting Initiative*) per fare un esempio, sono previsti tre livelli di adesione (C, B, A) in ordine crescente di applicazione dello standard. Quando poi il Bilancio d'esercizio è sottoposto a certificazione da parte di revisori contabili è accordato un plus al livello (es. A+).

Va ricordato tuttavia che il GRI non può entrare nel merito delle dichiarazioni dell'impresa e dunque l'attestato del livello di adesione ottenuto, tramite il rilascio di una specifica "icona" che presenta l'indicazione *self declared*, testimonia come questo Istituto non assuma alcuna responsabilità circa le attestazioni della società.

Questa inevitabile impalpabilità, ha portato le aziende a ricercare anche un'altra azione di carattere cautelativo consistente nel richiedere una asseverazione di parte terza, allo scopo di ridurre il rischio di eccessiva autoreferenzialità dei Report di Sostenibilità¹¹.

In particolare, per asseverazione del Report di Sostenibilità si intende "un'attestazione di conformità procedurale che permetta di essere ragionevolmente sicuri che il sistema di rendicontazione risponde al modello prescelto"¹². Questa "attestazione di conformità" è inserita

¹¹ CNDC, *Asseverazione e report di sostenibilità*, 2006, pag. 37: "Il processo di asseverazione di un report di sostenibilità da parte di un soggetto terzo mira ad ottenere l'espressione di un giudizio che migliori il grado di fiducia (confidence) degli utenti cui il report si rivolge (in particolare, quindi, gli stakeholder primari) relativamente alle informazioni, ai dati ed alle valutazioni ivi contenute, e rispetto a determinati criteri esplicitati".

¹²Vd. CNDC, *Asseverazione e report di sostenibilità*, 2006.

nel Report di Sostenibilità ed ha lo scopo di valutare le affermazioni del Consiglio di Amministrazione riportate nella “nota metodologica”.

Essa tuttavia non ha valore di certificazione del processo di gestione responsabile ma contribuisce ad evitare che il Report contenga errori od ometta dati significativi. La verifica esterna è assegnata a soggetti terzi dotati di requisiti di professionalità ed indipendenza ed è svolta secondo uno degli standard specifici per la revisione dei Report di Sostenibilità¹³. Sia per la redazione che per la asseverazione possono essere adottati gli standard emanati dallo stesso ente.

Le procedure di verifica sono eseguite anche secondo specifici criteri emanati dallo ISAE (*International Standard on Assurance Engagement 3000*) e riguardano diversi aspetti della rendicontazione sociale.

La verifica è infatti svolta analizzando il sistema informativo, contabile e di *reporting* utilizzato per la predisposizione del Report di Sostenibilità, con particolare riferimento alle fasi di raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati di origine economico-contabile ed extra contabile. Obiettivo dell’analisi è la verifica della completezza e della congruenza interna, delle informazioni qualitative, agli standard utilizzati. Oggetto della verifica è anche il processo di coinvolgimento degli *stakeholder* (modalità utilizzate, completezza degli interlocutori coinvolti, esame dei dati emersi dal coinvolgimento rispetto a quelli segnalati nel Report, ecc).

Se la verifica ha dato esito positivo, chi certifica attesta che il Report di Sostenibilità è conforme alle linee guida con riferimento alle quali è stato predisposto e riportate nella sezione “Nota metodologica” e che i dati di carattere economico-finanziario corrispondono ai dati e alle informazioni del rispettivo Bilancio d’esercizio (e consolidato) e che infine gli altri dati ed informazioni sono coerenti con la documentazione e rispondenti ai contenuti richiesti dalle linee guida in conformità alle quali il Report è stato predisposto.

A quelle società che hanno effettuato questo tipo di verifica viene rilasciata dal GRI anche una “icona” del livello di adesione del tipo *3rd party checked*.

¹³ Tra i principali: *AA1000 Assurance Standard*, ISAE, 2003; *ISAE 3000*, IFAC-IAASB, 2004; NIVRA, *Standard for Assurance engagement 3410- assurance engagement relating to sustainability Reports*”, 2005.

In sintesi, mentre si può affermare che l'asseverazione del Report costituisce senz'altro un passo in avanti rispetto alla semplice attestazione del livello di adesione allo standard di redazione, non può al contempo non essere evidenziato che anche la stessa asseverazione, a tutt'oggi, non "garantisce" circa i contenuti del Report. In essa infatti viene sempre precisato come la responsabilità della raccolta, analisi ed aggregazione delle informazioni ricada sulla società.

Agli interpreti e agli studiosi dunque il compito di approfondire la materia, per vedere fin dove è possibile spingersi per dotare l'asseverazione del Report di Sostenibilità di una valenza, che se pur non uguale a quella della certificazione del Bilancio, possa comunque garantire i contenuti del Report.

Conclusioni

La collocazione dei Report di Sostenibilità, soprattutto se analizzata in relazione alle disposizioni civilistiche di cui all'art. 2428 c.c., resta un aspetto ancora non del tutto pacifico per chi si occupa della materia.

E' opinione di chi scrive, considerare che la miglior collocazione, per rendicontare sugli aspetti ESG, non possa che essere all'interno della Relazione sulla Gestione, a corredo del Bilancio d'esercizio. Per le considerazioni svolte infatti fin qui, gli aspetti *financial* e non *financial* della performance di un'azienda, rappresentano le due componenti del valore reale di un'impresa difficilmente scindibili e quindi le modalità di rendicontazione di questi due aspetti devono necessariamente essere il più possibili affini ed integrate, in modo che siano percepiti dagli interlocutori aziendali come un'entità unica.

Questa scelta porta inevitabilmente a considerare come organo investito del compito di redigere la rendicontazione di tipo socio-ambientale, l'organo di Amministrazione, sottolineando però il fatto che il passaggio in Assemblea ordinaria delle informazioni di tipo non *financial*, all'interno della Relazione sulla Gestione, non aumenta né diminuisce la responsabilità dell'Organo.

E' infatti opinione condivisa che il compito dell'Assemblea sia quello di approvare specificamente il Bilancio e non anche gli altri documenti a suo corredo. Ciò significa che le informazioni non *financial*, eventualmente eccedenti il contenuto minimale previsto dal Codice Civile, non abbiano diretta rilevanza sulle sorti del Bilancio presentato in Assemblea dei soci. Cosicché chi fosse preoccupato di un'eccessiva "legalizzazione" del Report di Sostenibilità potrebbe trovare conforto in queste riflessioni.

Peraltro, secondo la giurisprudenza (Corte di Cassazione, sentenza 9/1/2004 n.10895) il Bilancio (e gli atti relativi) assolve alla funzione di informare i soci sulla gestione e la sua approvazione "non libera l'amministratore dalla responsabilità per la *mala gestio*, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione". Si deve infatti considerare che "l'approvazione del Bilancio d'esercizio implica l'espressione di un giudizio sulla corrispondenza tra il contenuto del documento e la realtà della situazione patrimoniale e dei risultati dell'esercizio, ma non una dichiarazione di soddisfazione circa i comportamenti che hanno prodotto a quei risultati (e viceversa disapprovare il Bilancio non implica necessariamente una critica alla gestione)"¹⁴.

Quanto ai tempi della rendicontazione socio-ambientale, essi, a questo punto, dovrebbero coincidere con quelli della rendicontazione legale, in modo da presentare un elaborato in tempo utile per l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio.

Sul contenuto si vuole poi ribadire come in mancanza di chiari confini dell'informativa di tipo non finanziario di cui all'art. 2428 c.c., i comportamenti virtuosi che si posizionano oltre il dettato normativo rischiano di non essere posti nella giusta luce.

L'invito che si può fare alle aziende sensibili all'etica economica, è quello di prestare attenzione a tutte quelle informazioni ritenute "rilevanti" secondo quanto indicato dalle linee guida del GRI e quindi a tutto ciò che riflette un impatto significativo sulla Sostenibilità, influenzando le valutazioni

¹⁴ www.sistemalfisco.it, guide operative.

degli *stakeholder*. Quanto alla forma, una comunicazione sobria che privilegi la sostanza dei messaggi è poi senz'altro efficace¹⁵.

Gli attuali scenari economico-finanziari suggeriscono di valutare l'etica nell'impresa come un investimento sempre più necessario. Recenti ed autorevoli dibattiti in materia, che confortano quanto detto fin qui, evidenziano la necessità di “uno sviluppo di specifiche norme e regole contabili che indirizzino l'etica di impresa, prevedendo anche obblighi di trasparenza”, visto che “l'attuale assetto normativo continua a confinare i valori dell'etica in uno spazio angusto di scelte individuali e volontarie di singole aziende”¹⁶.

Queste brevi considerazioni vogliono essere quindi lo stimolo al contributo di tutti quegli studiosi che credono nell'importanza di trattare questi temi in chiave innovativa. L'auspicio è quello di addivenire ad un'applicazione ragionata e sistematicizzata della Sostenibilità, all'interno della classica rendicontazione di tipo economico-finanziario e considerare la CR come un processo di gestione con specifiche procedure, meccanismi di controllo e di evoluzione.

4 novembre 2010 – Giovanni Castellani-Chiara Piconi

¹⁵ Per un approfondimento vd. Giovanni Castellani, Chiara Piconi, *Le parole e i numeri della Corporate Social Responsibility*, Telos n.24, Novembre 2009.

¹⁶ Queste le considerazioni emerse dal ciclo di incontri dal titolo “Non solo lezioni , viaggio nell'economia che cambia” promossi da Formiche in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena ed Università Tor Vergata, in *Etica d'impresa e responsabilità sociale: a confronto docenti universitari e banche*, Il Giornale, 17 Marzo 2010.